

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 4-1440**

**L.R. 93/1995. “Programma triennale 2020/2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie” approvato con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020. Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure straordinarie a sostegno dello sport per l'emergenza sanitaria COVID-19.**

A relazione del'Assessore Ricca

Premesso che la legge regionale 93/1995 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie):

all'articolo 1, comma 1, sancisce che la Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

all'articolo 1, comma 2, sancisce che gli interventi della Regione sono diretti a favorire:

- a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;
- b) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;
- c) la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza;
- d) l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie;
- e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;
- f) i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM), gli Organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge;
- g) la tutela sanitaria delle attività sportive;
- h) l'interazione tra attività sportive e attività turistiche e culturali;
- i) l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative allo scopo;
- l) una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età;

l bis) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione;

all'articolo 2, sancisce che, per perseguire le finalità e gli obiettivi della legge medesima la Regione, tra l'altro, stabilisca, mediante l'adozione dei programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive gli indirizzi, le azioni e le modalità di intervento della Regione, i soggetti di riferimento, le risorse finanziarie, le priorità, i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

all'articolo 7, sancisce, in particolare, che la Regione promuove la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico-motorie-ricreative ed a tal fine sostiene l'attività della scuola, degli enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi concernenti, tra l'altro, la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale.

Richiamato che, ai sensi della suddetta legge regionale 93/1995:

con D.G.R. n. 54-811 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “L.R. 93/95 - Approvazione prime misure di intervento di promozione sportiva per l’anno 2020” sono state approvate, nelle more del Programma triennale 2020-2022 e dei provvedimenti attuativi, le misure di intervento di promozione sportiva relative all’anno 2020 con un impegno complessivo pari ad euro 1.374.750, demandando alla struttura regionale competente in materia di sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione di quanto previsto nella deliberazione medesima;

con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 è stato approvato il Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022, che contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato; detto documento è lo strumento di riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende realizzare.

Premesso, inoltre, che:

nell’intento di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID-19, l’Unione Europea, lo Stato italiano e la Regione Piemonte hanno emanato provvedimenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che dovranno fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza alle restrizioni imposte dalla pandemia. Inoltre, sono state introdotte, nei vari D.lgs. e D.P.C.M. che si sono succeduti in un lasso temporale ristrettissimo, una serie di norme volte inizialmente a disciplinare il blocco delle attività sportive e, successivamente, le regole volte a garantire una ripartenza scaglionata e sicura per la pratica delle varie discipline sportive;

i D.P.C.M. del 8 e 9 marzo 2020 hanno sancito la chiusura degli impianti sciistici e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori disponendo altresì la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; i D.P.C.M. successivi hanno prorogato l’efficacia di tali disposizioni, sospendendo oltre agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

l’articolo 1 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, rubricato: “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”, prevede, al comma 1, lett. f) che: “*l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;

il comma 1, del suddetto articolo 1, alla lett. g) prevede, che: “*per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e*

*di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”;*

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. sopra citato, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della Società Sport e salute S.p.A., sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), in data 19 maggio 2020, ha adottato le *“Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”*;

rilevato che *“il citato D.P.C.M. ha previsto la riapertura dal 25 maggio dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”* con decreto n. 63 del 22 maggio 2020, il Presidente della Regione Piemonte ha disposto (punto 29) che: *“dal 25 maggio 2020 sono consentite, così come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso piscine, palestre, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività volte al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nonché delle linee guida redatte in data 19 maggio 2020 dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegata sub 1 al presente provvedimento”*. L'efficacia del decreto decorre dal 23 maggio e ha scadenza il 14 giugno 2020.

Richiamato, inoltre, che, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 che, come sopra illustrato, ha comportato, tra le altre conseguenze, la sospensione di tutte le attività sportive, causando così gravi perdite economiche per gli operatori sportivi, è stato previsto l'inserimento, all'interno del Programma pluriennale 2020-2022 citato, di misure straordinarie per l'anno 2020 a sostegno dello sport. Nello specifico, il paragrafo 5.1. Misure straordinarie per lo Sport 2020 “Emergenza Covid-19” di tale Programma prevede che:

*“In conformità con gli obiettivi previsti dal Programma triennale 2020-2022, saranno predisposti e approvati dalla Giunta regionale provvedimenti straordinari, per l'anno 2020, a sostegno dello sport in considerazione della grave situazione economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19.*

*Saranno definite misure straordinarie per il 2020 a sostegno dello sport che a seguito del fermo - attività per l'emergenza sanitaria COVID-19 ha costretto il mondo sportivo alla chiusura di impianti e attività.*

*Le misure straordinarie di contribuzione per l'anno 2020 saranno a sostegno delle diverse tipologie di beneficiari che operano nello sport. L'intervento è rivolto allo sport dilettantistico, con particolare attenzione alle piccole realtà e all'attività giovanile, al fine di scongiurare la chiusura definitiva per mancanza di liquidità.*

*Le misure a sostegno possono essere realizzate anche attraverso interventi capillari finalizzati alla copertura delle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria degli impianti e delle attività sportive, ovvero tramite finanziamento a tasso agevolato al fine di garantire la liquidità ai soggetti beneficiari che operano nello sport”*.

Richiamato, altresì, che con D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 è stato approvato il Piano “Riparti Piemonte” per le annualità 2020-2021 che rappresenta una sintesi delle misure economiche avviate all'inizio dell'anno ed attivabili nel breve e medio periodo; tra di esse rientra anche la misura n. 164 “Sostegno al mondo sportivo per l'emergenza Covid-19”.

Ritenuto che:

il quadro normativo ed amministrativo sopra richiamato induce a rivedere la programmazione regionale annuale degli eventi, per gran parte soppressi a causa dell'emergenza sanitaria, prevedendo l'attivazione di un bando volto all'erogazione di contributi a fondo perduto per gli operatori sportivi che in questi mesi di “lockdown”, pur in presenza di divieti allo svolgimento di

qualsiasi tipo di attività, hanno comunque sostenuto delle spese, così trovandosi, in molti casi, di fronte ad una inaspettata e non programmata carenza di liquidità;

il contributo regionale, a favore (i) delle associazioni e società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, riconosciute dal CONI o dal CIP, iscritte al registro nazionale del CONI nonché (ii) delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi, è finalizzato a sostenere gli operatori nel far fronte ai costi sostenuti nel corso del 2020 per il funzionamento e la gestione ordinaria degli impianti e delle attività sportive, impedendo una irreversibile chiusura di attività e si pone come obiettivo quello di aiutare le realtà che, presumibilmente, potranno incontrare più difficoltà a far ripartire l'attività sportiva, ossia i soggetti gestori di impianti che hanno meno entrate derivanti da tesseramenti ma che svolgono attività agonistica e/o promozionale con particolare attenzione alle fasce giovanili e alle persone diversamente abili;

in conformità alla mozione del Consiglio Regionale, presentata in data 5.5.2020 all'ordine del giorno n. 256 e rubricata "Sostegno al mondo sportivo piemontese e ai lavoratori e lavoratrici del settore" sia prevista "una forma di premialità per gli operatori che gestiscono impianti pubblici".

Dato atto che i benefici di cui al presente provvedimento riguardano attività e servizi che si rivolgono solo a mercati territorialmente delimitati e geograficamente circoscritti, funzionali ad esigenze esclusivamente riferite a un'utenza locale e che, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato secondo quanto enunciato in linea di principio generale dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al considerando n. 74.

Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti disposizioni per l'erogazione, anno 2020, del contributo regionale a fondo perduto a favore dei soggetti giuridici sopra indicati ai punti (i) e (ii):

- sono ammissibili al bando gli operatori sportivi affiliati, da almeno un anno, a una Federazione Sportiva o a una Disciplina Sportiva Associata e/o un Ente di Promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (solo per A.S.D. e S.S.D.), con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che non abbiano scopo di lucro ed il cui legale rappresentante non abbia avuto condanne, nel triennio precedente, che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;
- sono da prevedere due differenti graduatorie sulla base delle due tipologie dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda (A – B); a ciascuna graduatoria verrà riservata, come di seguito riportato, la quota dello stanziamento complessivo disponibile, pari a euro 4.350.000,00;
- le graduatorie sono redatte sulla base dei seguenti criteri:

per la tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, riconosciute da CONI e/o dal CIP, iscritte nel registro nazionale CONI:

- numero di tesserati/atleti totali iscritti entro la data di chiusura della stagione conclusa nell'anno solare 2019;
- numero di tesserati/atleti per fasce d'età;
- numero di tesserati/atleti disabili;
- gestore di impianto pubblico/privato;
- tipo di attività sportiva agonistica/promozionale;

per la tipologia B): Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi:

- gestore di impianto pubblico/privato;
- tipo di attività sportiva agonistica/promozionale;
- impianto polifunzionale;

- le graduatorie, che dovranno prevedere una premialità per le piccole realtà sportive e per i soggetti sportivi che operano con atleti con disabilità, con gli adolescenti ed i giovani, e con tesserati che praticano attività agonistica, verranno predisposte sulla base della somma dei punteggi assegnati per ogni voce, in ordine decrescente; a parità di punteggio ottenuto, prevale il soggetto sportivo che ha dichiarato la spesa maggiore; a parità di spesa, prevale l'ordine di invio della domanda;

- ogni soggetto sportivo potrà partecipare al bando presentando una sola domanda;

- l'assegnazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- per la graduatoria A) l'assegnazione del contributo avverrà in due fasi:
  1. assegnazione, a tutti i soggetti ammessi alla graduatoria, di una quota del valore massimo di 500 euro di contributo definita in base al numero dei tesserati, pari a 1 euro per tesserato/atleta e 3 euro per tesserato/atleta disabile (nel limite non superiore al 50% del totale delle spese dichiarate).
  2. assegnazione di una ulteriore quota di contributo, in ordine di graduatoria, del valore di 600,00 euro per le A.S.D. e S.S.D. che non gestiscono impianti sportivi, ovvero del valore di 1.000,00 per le A.S.D. e S.S.D. che gestiscono impianti sportivi.La sommatoria delle quote di contributo assegnato nelle due fasi non potrà eccedere il limite del 50% del totale delle spese dichiarate. La ripartizione procederà in ordine di graduatoria sino all'esaurimento del budget disponibile riservato alla graduatoria stessa.
- 3. Esaurita la graduatoria, qualora si verificasse un avanzo delle risorse disponibili, lo stesso verrà ripartito a tutti coloro che sono presenti in graduatoria e in proporzione al valore delle spese dichiarate purché l'importo complessivo del contributo non superi euro 4.000 nonché il 50% delle spese dichiarate (ossia il minore importo tra 4.000 euro ed il 50% delle spese dichiarate).
- 4. Qualora, al termine della fase 3, risultassero ancora delle risorse non distribuite, le stesse verranno riutilizzate per futuri bandi;
- per la graduatoria B) l'assegnazione del contributo avverrà in un'unica fase:
  1. assegnazione di un contributo del valore di 1.500,00 euro, procedendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50% del totale delle spese dichiarate e fino all'esaurimento del budget totale disponibile riservato alla graduatoria stessa.Nel caso in cui, al termine della ripartizione del budget riservato alla graduatoria, si verificasse un avanzo, lo stesso verrà utilizzato a favore della graduatoria del gruppo A);

- le spese ammissibili sono quelle relative ai costi sostenuti nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 31.5.2020 per l'impianto e/o la sede legale (canoni di locazioni e concessioni, bollette, imposte e tasse, assicurazioni infortuni, affitto spazi sportivi e altri locali utilizzati per la realizzazione del progetto sportivo e loro allestimento, manutenzione ordinaria dell'impianto e/o sede legale sostenute ai fini della riapertura in sicurezza dell'impianto, sanificazione, igienizzazione impianto e/o sede legale e DPI, compensi per il personale e gli istruttori/allenatori) nonché le spese sostenute per iscrizioni a campionati/lega e competizioni varie il cui periodo di riferimento è l'anno sportivo-agonistico 2019-2020.

Richiamato che:

- in relazione al sistema di controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni che verranno rese dai partecipanti al bando, il DL 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, ha dettato una serie di norme utili ad accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19;

- l'articolo 264 (liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19) del suddetto decreto legge 34 del 19 maggio 2020:

- al comma 1, lett. a), sancisce che:

[...]1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e

*sospensioni, da parte di Pubbliche Amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

- al comma 2, quali ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sancisce che:

*“a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni ”;*

*2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza [...]”;*

*3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”.*

Ritenuto, pertanto, in linea con tali indicazioni, di stabilire che:

- saranno effettuati controlli a campione, post graduatoria, su almeno il 10% delle domande ammesse;
- durante i controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici regionali tutta la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese;
- ai soggetti che presentano dichiarazioni mendaci sarà revocato il contributo ed applicato quanto previsto dall'art. 264 comma 2 del D.L. 34/2020;
- in relazione al numero di tesserati/atleti i controlli verranno effettuati tenuto anche conto dei dati trasmessi dalle Federazioni o Enti di promozione sportiva di appartenenza;
- in relazione alle spese dichiarate, le stesse dovranno essere dimostrate tramite la presentazione dei relativi giustificativi di spesa aventi determinati requisiti formali.

Dato atto che:

- la misura straordinaria del bando a sostegno dell'emergenza sanitaria citata, contenuta nel paragrafo 5.1. del Programma pluriennale 2020-2022 che si approva con il presente provvedimento, non crea una nuova spesa per le casse regionali in quanto, come sopra precisato, trae le risorse economiche necessarie all'erogazione del contributo dalla cancellazione di eventi a suo tempo programmati con la D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019, nonché dalla rimodulazione di altre risorse già destinate per il 2020 allo Sport effettuata con D.G.R. n. 1-1437 del 30 maggio 2020;
- a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e del conseguente fermo di tutte le attività e degli eventi sportivi, sono state realizzate solo alcune delle manifestazioni programmate per il primo semestre 2020, di cui alla citata D.G.R. e che, a tal fine, è stata sinora impegnata la somma di euro 315.000,00 sul capitolo 183283/20 e di euro 75.000,00 sul cap. 141084;
- in relazione al cap. 153690, occorre prevedere una ulteriore destinazione di risorse, pari a euro 61.500,00 in aggiunta a quanto già previsto dalla D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019.

Ritenuto quindi opportuno prevedere una rimodulazione degli interventi in materia di sport, alla luce del presente provvedimento che attua una misura emergenziale a favore della ripresa delle attività sportive in Piemonte e stabilire che le risorse di cui alla D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019, non ancora impegnate, siano destinate al sostegno della Misura di cui al presente provvedimento,

rinviano a successivo atto l'eventuale individuazione di eventi sportivi di particolare rilevanza, tenuto conto delle mutate esigenze dei soggetti organizzatori.

Preso atto dell'articolo 16 della legge regionale 13 del 29 maggio 2020 che stabilisce la possibilità di assegnare alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva del Piemonte, un bonus un tantum anche in considerazione del numero dei tesserati e delle attività di gestione di impianti.

Dato atto che il presente provvedimento trova la necessaria copertura nelle risorse disponibili sul capitolo del bilancio n. 183283/2020 (missione 06 – programma 01), per un ammontare complessivo di euro 4.350.000,00 così ripartite in relazione alle due differenti graduatorie:

per la tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, riconosciute da CONI e/o dal CIP, iscritte nel registro nazionale CONI: euro 4.000.000,00;

per la tipologia B): Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi: euro 350.000,00.

Ritenuto di demandare al Settore competente della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento.

Vista la l.r. n. 93/95.

Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie".

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Vista la D.G.R. n.19-1404 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto: "L.r. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022", modificata dalla l.r. 15 maggio 2020, n. 12 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda Integrazione."

Vista la D.G.R. n. 1-1437 del 30 maggio 2020 di variazione compensativa a valere sul cap. 183283.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### d e l i b e r a

- di approvare, per l'anno 2020, in attuazione del Programma Pluriennale 2020-2022 approvato con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020, i criteri e le modalità di assegnazione di contributi a fondo perduto, come riportati in premessa, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva del Piemonte, destinando Euro 4.350.000,00 da ripartire nel seguente modo:

per la tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, riconosciute da CONI e/o dal CIP, iscritte nel registro nazionale CONI: euro 4.000.000,00;

per la tipologia B): Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi: euro 350.000,00;

- di demandare al competente Settore regionale Sport e Tempo Libero della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

- di dare atto che, in relazione al cap. 153690/2020 occorre aumentare la destinazione di risorse di euro 61.500,00, rispetto a quanto già previsto dalla D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019;

- di dare atto che il presente provvedimento trova la necessaria copertura nelle risorse disponibili sul capitolo del bilancio n. 183283/2020 (missione 06 – programma 01 - contributi ad Enti ed alle società per la promozione e diffusione dell'attività sportiva (legge regionale n. 93/95 - p.d.c. U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a *Istituzioni Sociali Private*) per un ammontare complessivo di euro 4.350.000,00 ripartite secondo quanto indicato al primo punto del presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)